



COMUNE DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E UNIONI CIVILI**

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 - Richiesta di celebrazione

Art. 3 - Luogo della celebrazione

Art. 4 - Orari della celebrazione

Art. 5 - Utilizzo delle sale e dei luoghi destinati alla celebrazione

Art. 6 - Spese

Art. 7- Organizzazione del servizio

Art. 8 - Impossibilità a utilizzare gli spazi

Art. 9 - Rimborsi

Art. 10 - Disposizioni finali

Articolo 1– Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile e costituzione delle unioni civili, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto negli articoli dal 106 al 116 del Codice Civile.

Articolo 2 - Richiesta di celebrazione

1. La celebrazione del matrimonio civile o costituzione delle unioni civili si richiede presso l'ufficio di Stato Civile all'atto della redazione del verbale di richiesta delle pubblicazioni o dell'unione civile.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data, l'ora e luogo della cerimonia, le generalità dei testimoni, la scelta del regime patrimoniale.
3. L'istanza dovrà esser sottoscritta da entrambi i richiedenti. Potrà esser consegnata a mano presso l'ufficio Stato Civile o trasmessa per mail con allegata la copia del documento di riconoscimento di entrambi.

Articolo 3 - Luogo della celebrazione

1. Le cerimonie al cui presente regolamento sono celebrate pubblicamente nella sala consiliare o in altri siti pubblici o privati che dovranno essere precedentemente individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 4 - Orari della celebrazione

1. Le cerimonie sono celebrate:
 - a) in via ordinaria dal lunedì al venerdì in orario di servizio;
 - b) in via straordinaria il sabato dalle 9:00 alle 12:00, dalle 16:00 alle 18:00 e la domenica dalle 9:00 alle 12.00.
2. Le celebrazioni sono sospese nelle seguenti festività: 1 e 6 gennaio; domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 13 novembre (santo patrono); 8, 25 e 26 dicembre.

Articolo 5 – Utilizzo delle sale e dei luoghi destinati alla celebrazione

1. Alle parti richiedenti è consentito addobbare con composizioni floreali, a totale loro carico, il locale o lo spazio ed eventualmente l'accesso, ove dovrà essere celebrato il matrimonio; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti.
2. Gli addobbi apposti dai fruitori per la celebrazione del matrimonio debbono essere rimossi al termine dell'evento dai fruitori stessi. E' vietato il lancio del riso, di petali di fiori o altro ancora nella sala e all'interno dell'edificio e negli spazi nel quale è celebrata la cerimonia. Tale lancio è consentito, quale segno beneaugurale, esclusivamente all'uscita del Palazzo Comunale o all'esterno degli altri siti individuati.
3. Qualora si scelga un sito soggetto a tutela della Soprintendenza, gli eventuali allestimenti dovranno essere approvati da un funzionario incaricato dalla medesima.
4. Nei locali destinati alla celebrazione non si possono rimuovere gli arredi e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali presenti.

5. Nei luoghi individuati per la celebrazione della cerimonia, là dove non siano presenti strumenti quali sedie, microfoni etc., necessari per il corretto svolgimento della celebrazione, sarà responsabilità e a carico dei richiedenti, adoperarsi affinché ci siano gli arredi necessari.
6. È fatto obbligo, qualora il sito sia sprovvisto, che i richiedenti si facciano carico degli arredi funzionali alla celebrazione. Tra questi è obbligatoria la presenza di una tavola per il celebrante.
7. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
8. Non è in alcun modo consentito al termine della cerimonia disporre della sala o dei siti e delle loro pertinenze, per intrattenersi con rinfreschi, catering, etc.

Articolo 6 – Spese

1. I riti sono celebrati pubblicamente con le seguenti modalità:
 - a) nella sala consiliare, previo pagamento di una quota a titolo di spese di gestione e pulizie che sarà stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale;
 - b) negli altri siti, previo pagamento dei costi stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale per la concessione in uso degli immobili comunali.

Articolo 7 - Organizzazione del servizio

1. La disponibilità della sala consiliare dovrà essere verificata presso l'ufficio di Stato Civile per la Sala Consiliare o presso l'Istituzione San Michele per quanto riguarda gli altri siti.
2. Verificata la disponibilità della sala o del sito, è necessario fornire ricevuta dell'avvenuto pagamento di quanto previsto al precedente articolo 6.
3. Il pagamento potrà effettuarsi direttamente presso la Tesoreria Comunale a mezzo di bollettino di c/c postale n. 12520078 intestato a Comune di Ozieri – Servizio Tesoreria con causale: "utilizzo sala o sito per cerimonia civile, per il giorno".
4. A garanzia del corretto uso dei locali, i richiedenti dovranno provvedere al deposito cauzionale pari a Euro 100,00, da versare in contanti presso l'Ufficio che verifica la disponibilità dei siti come indicato al comma 1 del presente articolo.

Articolo 8 – Impossibilità a utilizzare gli spazi

1. Le celebrazioni non potranno svolgersi:
 - a) in occasione delle festività.
 - b) in caso di eventi eccezionali e non preventivati che comportino l'indisponibilità oggettiva degli spazi e del servizio logistico.

Articolo 9 – Rimborsi

1. Non è previsto alcun rimborso in caso di rinuncia alla celebrazione; il mancato rispetto dell'orario e della data concordata è da intendersi rinuncia; qualora, per imprevedibili cause di forza maggiore, non sia possibile utilizzare la sala o il sito stabiliti per la cerimonia, l'Amministrazione si riserva di individuare altra sede idonea per la celebrazione, senza che il fatto possa comportare oneri a suo carico.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.
2. Il presente Regolamento entrerà dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.